

LA C.D. III° DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI

di M. MASSAVELLI – V. Com. Polizia Municipale Druento (TO)

Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, l'Unione Europea ha ritenuto opportuno fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida e ha proceduto, fin dalla direttiva 91/439/CE ad un'armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della

patente di guida. Poiché a tal fine si sarebbero dovute definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, si sarebbe dovuto basare l'esame di guida su questi concetti e ridefinire le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di detti veicoli.

A tale fine, l'Unione Europea ha emanato la c.d. III° Direttiva Patenti, 2006/126/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.

Tale direttiva è stata recepita in Italia, con l'approvazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99, del 30 aprile 2011.

L'articolo 28, del decreto 59/2011 ha previsto che l'entrata in vigore della nuova disciplina della patente di guida sia fissata per il 19 gennaio 2013, ad eccezione di alcune norme tecniche che non hanno alcuna rilevanza operativa (entrate in vigore il 15 maggio 2011).

Per quanto qui di interesse strettamente operativo, si procede a presentare uno schema concernente il controllo di conducente di veicolo in possesso di patente rilasciata da altro Stato membro dell'Unione Europea, o da Stato estero extracomunitario, con particolare riferimento alle sanzioni applicabili per il caso di irregolarità accertate sul documento di guida posseduto.

LA RESIDENZA NORMALE

Innanzitutto, viene inserito nel codice della strada una nuova disposizione, l'articolo 118bis, relativo al requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali

Art. 118-bis

Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali

1. *Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza, oltre quella di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile, anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.*

2. *Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.*

Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è

necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, e' equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

LE PATENTI EXTRAUE: REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE

Per quanto concerne la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, la nuova formulazione dell'articolo 135 prevede che i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che:

- non siano residenti in Italia da oltre un anno e
- unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente.

La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità

I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

La nuova disciplina prescrive una dettagliata procedura per la sospensione delle patenti di guida rilasciate da Stati extraUE: il presupposto è la commissione di una violazione dalla quale, ai sensi del codice della strada, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il documento e' ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione; il prefetto, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa; il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine; ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiara di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto;

il prefetto da' comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente.

Anche per la revoca della patente di guida rilasciata da uno Stato extraUE è prevista una dettagliata procedura. Presupposto, anche in questo caso, è la commissione di una violazione dalla quale, ai sensi del codice della strada, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida;

il documento e' ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione; il prefetto nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando e' prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187; per quanto non previsto si applicano le disposizioni relative alla procedura di sospensione del documento di guida.

Per il caso di circolazione in violazione del provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa, si procede con la revoca della patente.

Per il caso di circolazione in violazione del provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.

Articolo 116, commi 15 e 17, codice della strada

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

Vediamo, più in dettaglio, le nuove sanzioni previste dal decreto legislativo 59/2011, relative alle patenti estere.

SANZIONI PER CIRCOLAZIONE CON PATENTI EXTRA UE Art. 135

CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO INTERNAZIONALE / TRADUZIONE

Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro.

RESIDENZA ANAGRAFICA DA PIU' DI 1 ANNO - PATENTE SCADUTA: ART. 116

Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della **residenza anagrafica** in Italia, guidano con **patente non più in corso di validità** si applicano le sanzioni previste dall'**articolo 116, commi 15 e 17**.

RESIDENZA ANAGRAFICA DA MENO DI 1 ANNO – PATENTE SCADUTA: ART. 126

CONDUCENTE NON RESIDENTE – PATENTE SCADUTA: ART. 126

Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11.

Il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11.

La patente e' ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa.

RESIDENTE DA PIU' DI 1 ANNO – PATENTE VALIDA : ART. 126

Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11

Il documento e' ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, **lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione.**

Qualora la patente posseduta **non sia convertibile**, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata

Art. 136

Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, **può richiedere**, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità.

PATENTI RILASCIATE DA STATI UE

Art. 136-bis

Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo **sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.**

I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, **sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel codice della strada.**

Ai medesimi conducenti si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

CONVERSIONE PATENTE UE – RESIDENZA ART. 118 BIS

Il titolare di **patente di guida in corso di validità**, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, **che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere la conversione** della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali e' abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121: **il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.**

RILASCIO DUPLICATO PATENTE UE – RESIDENZA ART. 118 BIS

Il titolare di **patente di guida in corso di validità**, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, **che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può ottenere** da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta.

RESIDENTE IN ITALIA ART. 118 BIS – PATENTE SCADUTA: ART. 126

Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11.

Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del **ritiro del documento** scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo (“il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta”)

NON RESIDENTE – PATENTE SCADUTA : ART. 126

Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, **non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis**, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11.